REGOLAMENTO (CEE) N. 2715/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che completa il regolamento (CEE) n. 647/72 con la fissazione, per la campagna lattiera 1972/1973, dei prezzi d'intervento per il burro per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 647/72 (3) ha in particolare fissato, per la campagna lattiera 1972/1973, i prezzi di intervento per il burro e il latte scremato in polvere; che, in seguito all'allargamento delle Comunità, è necessario completare questo regolamento;

considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, dell'atto, prevede che fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi, i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall' organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente; che tuttavia, il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che, per il Regno Unito, i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello constatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione;

considerando che, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tali disposizioni si applicano ai prezzi di interventi per il burro e il latte scremato in polvere, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 85 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 647/72 è completato dall' articolo seguente:

«*Articolo 1 bis*

I prezzi d'intervento per il burro, applicabili fino alla fine della campagna lattiera 1972/1973 sono fissati:

— per la Danimarca
a 168,53 unità di conto per 100 kg,

— per l'Irlanda
a 172,00 unità di conto per 100 kg,

— per il Regno Unito
a 84,34 unità di conto per 100 kg.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dall'adesione.

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 79 del 1°. 4. 1972, pag. 2.